



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per ricalcolo
Trattamento Fine Rapporto - Resistenza -Mandato difesa all'avv.
Olimpia Cimaglia, legale AMAT.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati ex dipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese dei giudizi:

- Colella	Francesco	Udienza	11/03/1998;
- Tomaselli	Saverio	"	11/03/1998;
- Cardetta	Giuseppe	"	11/03/1998;
- Pignatelli	Cosimo	"	03/04/1998;
- Galasso	Michele	"	03/04/1998;
- Lincesso	Pietro	"	03/04/1998;
- Cristofaro	Giovanni	"	03/04/1998;
- Albano	Giovanni	"	03/04/1998;
- De Bartolomeo	Emanuele	"	07/05/1998;
- Palmisano	Giuseppe	"	14/05/1998;
- atteso che nella riunione del 31 luglio u.s., al fine di tentare un bonario componimento delle vertenze, si dava mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di contattare i legali della controparte;
- attesa, comunque, la opportunità di dover resistere ai giudizi de quibus, salvo diversa decisione in ordine agli esiti della trattativa innanzi accennata;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.000.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo congruaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di riservarsi ogni e qualsiasi diversa decisione subordinata agli esiti delle trattative in corso con i legali dei ricorrenti in ordine alla definizione transattiva delle questioni.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **30 OTT. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. N.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 4/novembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2581/97

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Lucibello 4.11.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 23 e 30 ottobre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 246 - 247 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

20424/94

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: PALMISANO GIUSEPPE nato il 11.4.43 a Taranto, ivi residente in via Cripta Redentore n.2 ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

Mod. A
CONT. INGIURIA LAVORO
L. 5.920
Taranto, 19

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
22 OTT. 1997

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 22/12/1972 al 31/05/1987 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di movimento ed inquadramento finale nel livello 5.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI
E L'Avv. PAOLO LONGO

è rappresentarmi e difender
nel presente procedimento,
quello eventuale di appello
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o pres
terzi, in sede fallimentare, c
ogni facoltà di legge, compri
quella di conciliare, transige
incassare per mio conto
farsi sostituire occorren
Eleggo domicilio in Tara
Corso Piemonte n. 42.

20 SET. 1997
La firma è autentica.
Diego Colucci
Paolo Longo

Deposita in Cancelleria

A.M.A.T. - TARANTO	27 OTT. 1997	Dirigente Ammin.vo F.F.	
Area Informatica			
Area Legale			
Area Personale			
Area Movimento			
Area Tecnica			
Ufficio Ragioneria			
Ufficio Prod. del Traffico			
Ufficio Segreteria			
Ufficio Contratti			

23 SET. 1997

IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro

eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

4.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Palmisano Giuseppe come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

Si indicano a testi:

Blasi Cosimo, Alfeo Roberto, Albano Roberto.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

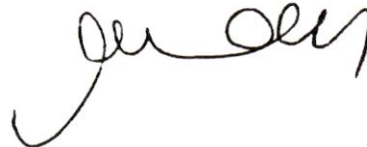
l'udienza di discussione per il giorno 14/5/98
ore 10 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. **Dispone** che il ricorso e il presente
decreto **siano notificati** al convenuto, a cura del-
l'attore, entro **10 giorni** dalla data odierna.

Taranto, li 8/10/97

Il Cancelliere



Il Pretore

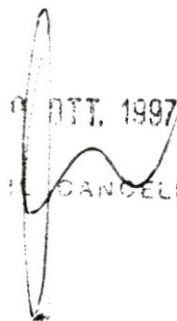


Copia conforme all'originale

Taranto 20 OTT. 1997



IL CANCELLIERE



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap_
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat_
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina_
le a mani .

a mani dell'impiegato *Luigi Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

9/10/1927

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

20420/92

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Albano Giovanni nato a Taranto il 25/12/1935 e residente
in Talsano (TA) alla via Abbati n. 11
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 26.07.61 al 31.12.94
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di caëpo ufficio
ed inquadramento finale nel livello 02.
2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

Albano Giovanni
20 SET. 1997
La firma è autografa.
Diego Colucci
Paolo Longo

Depositata in Cancelleria

23 SET. 1997

II. CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO	1
Prot. n. 12557	
del 17/07/1997	
Dirigente Ammin. vo F.F.	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Albano Giovanni

come in epigrafe rappresentato e difeso

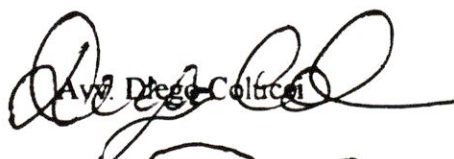
RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 20 SET. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Losito Onofrio, il Sig. Manco Enzo ed il Sig. Giungato Michele.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letti il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 3/4/98
ore 9,00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 1/10/97

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 10 OTT. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTRETTUALE - UFFICIO UNICO

Ad ... in parte ... in atti

... ante ... al sindacato ...

... il presente atto al Sig. A. M. A. T.

in persona del legale rappresentante

abitante in Taranto-Via Rea 1st? n. 657

... copia conforme all'originale

a mani dell'impiegato Sumaro Raffaele
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti

N. 17/10/97

VITO TAMBORRANO
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTRETTUALE DI TARANTO

20421/97

OP/AT

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: CRISTOFARO GIOVANNI nato il 4.01.40 a Statte (TA), res.te in Tranto, viale Magna Grecia n.258 ed elettivamente domiciliato in Taranto, al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

M. Gron. *Thur* Mod. A
 CONFESSIONAL L. 190
 L. 5.920
 14 OTT. 1997
 L'ESPRESSO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 20.06.63 al 31.05.97 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di movimento ed inquadramento finale nel livello 5.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Diego T'AVU, DIEGO COLUCCI

E L'AVV. PAOLO LONGO

a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi, in sede fallimentare, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio in Taranto al Corso Piemonte n. 42.

Garanto, il 20 SET. 1997

~~La firma è autentica~~

Dep. C
Tao J

Appostata in Cancelleria

23 SET. 1897

A. M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 6558
del _____
Dirigente Amplin.vo F.F.
☐ Area Informatica
☐ Area Legale
☐ Area Personale
☐ Area Movimento
☐ Area Tecnica
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Ufficio Prod. del Traffico
☐ Ufficio Segreteria
☐ Ufficio Contratti

[Signature]

CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro

eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

4.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Cristofaro Giovanni come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma-Taranto 20 SET. 1997

Avv. Diego Colucci
Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi:

Caffio Francesco, Tomaselli Saverio, Colella Francesco.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 3/4/98
ore 9,00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto li 1/10/98

Il Canciliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 10 OTT. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI TARANTO

SE7

in persona del legale rappresentante
a Taranto, in persona del Sig. P. A. T.
a Taranto, in persona del Sig. P. A. T.
a Taranto, in persona del Sig. P. A. T.

a mani dell'impiegato Luigi Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione all.

17/10/1997

VITO TANCURANO
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI TARANTO
SEZIONE DISTACCA DI TARANTO

STUDIO LEGALE LIT.
AVV. GIUSEPPE DI B.
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302135-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302135 - FAX 7301140

19624/97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: L'Incesso Pietro nato a Taranto il 06/09/1934, residente
in Taranto, alla Via Forleo n. 21
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 21.01.64 al 06.09.94
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di
movimento ed inquadramento finale nel livello 05.
2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

12 SET. 1997

L'Incesso Pietro

La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO	Prot. Arrivo n. 12589	17.09.1997
del	Dirigente Ammin.vo F.F.	
Area Informatica		
Area Legale		
Area Personale		
Area Movimento		
Area Tecnica		
Ufficio Ragioneria		
Ufficio Prod. del Traffico		
Ufficio Segreteria		
Ufficio Contratti		

17 SET. 1997
IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

Deposita in Cass. n. 1000

IL 15 SET. 1995

IL CANCELLIERE

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. L'Incesso Pietro
come in epigrafe rappresentato e difeso

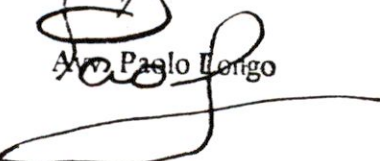
RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 13 SET. 1997


Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi :

- il Sig. Leone Carlo, residente in Taranto alla Via Dante n. 436;
- il Sig. D' Erchia Luigi, residente in Taranto alla Via Nino Franchina n. 2;
- il Sig. Dragone Vittorio, residente in Lara (TA) alla Via Gobbioni s.n.c.;

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE

L'INCESSO PIETRO

MATRICOLA

153733

QUALIFICA

AGENTE DI MOVIMENTO

CV.

DATA ASSUNZIONE

DATA LICENZIAMENTO

05/10/64 06/09/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. _____

Delibera C.A. N° _____

del _____

STATO DI SERVIZIO

ANNI 30 + MESI 7 = ANNI 30,583

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI _____ = ANNI _____

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 30,583 (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI _____

TOTALE 30,583 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31 DICEMBRE 94

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 23962 % RIFERITA AL MESE DI AGOSTO/94

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L 61.843.300
L 1.756.114
L 2.105.384
L 65.704.798
L =
L 65.704.798

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (A)
65.704.798	30,583	2.105.384	12 25.780.908
L 7.200.000	al 10 %	= L 720.000	+
L 7.200.000	al 12 %	= L 1.584.000	+
L 11.380.908	al 27 %	= L 3.072.845	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	+

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA

IMPORTO T.F.R.

L 65.704.798

Riduzione: (L 500.000

per ogni anno di servizio)

L 500.000 x 30,583

IMPONIBILE

ALiquOTA

IMPOSTA

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L 15.291.500

L 50.413.298

L 20.36

L 10.516.214

10.516.214

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L 55.188.584

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

NETTO A PAGARE

L =

L 55.188.584

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto,

1. NOVEMBRE 1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO DELLA PERSONALE
(L'INCESSO PIETRO) (L'INCESSO PIETRO)

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

3/4/98

l'udienza di discussione per il giorno
ore 9,00 segg ordinando alle parti di comparire per
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presenta
decreto siano notificati al convenuto, a cura del
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 24/9/97

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 10 OTT. 1937



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE D'APPELLO DI TARANTO

SEGRETERIA

La presente ha per oggetto in atti,

la domanda di ammissione a candidato all'

esame per la nomina a Sig. L. A. T.

IN PERSONA DEL SUO LOCALE RAPPRESENTANTE PROTEMPORE

ELABORATO DA CANTISTI n. 654

La presente copia conforme all'originale

a mani dell'impiegato Luigi Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione etc.

17/10/37

VITO TAMBURO
ASSISTENTE UNIP
CORTE D'APPELLO DI TARANTO
SEZIONE DI TARANTO

18534/97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Tomaselli Saverio nato a Taranto il 14/09/1942 e residente in Statte (TA) alla 11^a trav. c.da Feliciolla s.n.c., elettivamente domiciliato in Taranto al c.so Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega a margine del presente atto .

CONTRO

Delega l'Avv.

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore .

FATTO

1- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 09/08/1972 al 31/05/1997 svolgendo mansioni di conducente o agente di movimento con qualifica di autista ed inquadramento finale nel livello quinto .

2- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata .

Infatti il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio .

.....
a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi, in sede fallimentare, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare per mio conto e farsì sostituire occorrendo. Elegge domicilio in Taranto al Corso Piemonte n. 42.
Tomaselli Saverio
Taranto, 11 SET. 1997
La firma è autentica.

depositata in Cancelleria
IL - 5 SET. 1997
IL CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO	Prot. Arrivo n° 125	del 17 OTT 1997	Dirigente Amm. vo F.F.	Area Informatica	Area Legale	Area Personale	Area Movimento	Area Tecnica	Ufficio Ragioneria	Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria	Ufficio Contratti
--------------------	---------------------	-----------------	------------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------------	--------------------	-------------------

3- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorren_ te non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto .

DIRITTO

1- stabilisce l'art. 2120 cc al comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rappor_ to di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza ormai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cc, nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così co_ me disciplinato dall'art. 1 della L. n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previ_ sioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso -non facendo parte della retribuzione normale anche se corris_ posto in maniera fissa e continuativa- non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poi_ ché l'art. 5 della L. n. 260 del 27/05/1949, nel testo di cui al_ la L. 31/03/1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25/07/1995) .

2- alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima dell'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 infatti ha stabilito la S.C. che "nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla L. n. 297/1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 c.c. e degli artt. 1 e 5 del R.D. del 15/03/1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29/08/1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentasse i caratteri della continuatività e della non occasionalità. In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della conti-

nuità. Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avvenisse per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfacesse un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3- da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso "de qua".

Tutto ciò premesso il Sig. Tomaselli Saverio, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

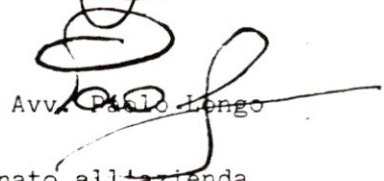
- Dichiarare il diritto del ricorrente a veder incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'Azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di causa

a seguito di esperanda C.T.U., oltre ad interessi e rivalutazio-
ne monetaria dalla data di maturazione del credito fino allo
effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto


Avv. Diego Corucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato all'azienda
resistente di esibire i libri paga e matricola nonchè le buste
paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del com-
penso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre che venga ammessa in caso di contestazione
prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a
tal fine deve intendersi preceduta da "vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Caffio Francesco residente in Taranto alla via Pio XII
n. 22;

il Sig. Colella Francesco residente in Taranto alla via Salinella 12;

il Sig. Cristofaro Giovanni residente in Taranto al v.le Magna
Grecia n. 258 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U.
al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R.
per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto
emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/07/1997

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 194564 - TOMASELLI SAVERIO

DATA ASS.
9/08/1972

DATA ASS. CONV.
9/08/1972

DATA CESS. RAPP.
31/05/1997

ANNI MESI ANZ.
24 10

DESCRIZIONE

! RITENUTE

! COMPETENZE

TFR 31/12 a. p. complessivo maturato	!	!	53.415.931
Totale anticipi gia' erogati	7.791.442 !		
TFR 31/12 a. p. da erogare L.	45.624.489 !		
Rivalutazione di L. 45.624.489 X	1,196973% !		546.113
TFR effettivo lordo anno in corso	!	!	1.336.667

TOTALI

! 7.791.442! 55.298.711

T O T A L E I M P O R T O T F R

! 47.507.269

Ammontare lordo T.F.R.	!	55.298.711	-
Rid. norm. 12.458.333 Part-time	0 !	12.458.333	+
Altre somme	!	0	+
Preavviso	!	0	+
Anticipi C.C.N.L.	!	0	=
Imponibile fiscale liquidazione	!	42.840.378	X
Aliquota media	!	21,07	% =
Imposta dovuta	!	9.026.468	-
Imposta su anticip. / preavv.	!	585.621	=
Imposta residua	!	8.440.847	
Importo Netto Anticipi	!	7.205.821	
Importo Netto T.F.R.	!	39.066.422	
Importo Netto Totale	!	46.272.243	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 39.066.422 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 29/07/1997

Firma :

Tomaselli Saverio

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 11.3.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. *ducauzi al di. Montemucci* Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 16.9.97

Il Cancelliere

Il Pretore

Taranto 10 OTT. 1997



IL CANCELLIERE

COSTE DI PRELLO

[illegible]

nn
 numero di copie conforme all'originale

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti

ii. 17/10/2025

VITO TAMBURRANO
AGGIUNTO ALLE
CORTE DI PISA IN LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

13523/97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Colella Francesco nato a Taranto il 21/08/1944 ed ivi residente al vico Salinella n. 12, elettivamente domiciliato in Taranto al c.so Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega a margine del presente atto .

CONTRO

A.M.A.T.-Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore .

FATTO

1- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 06/08/1972 al 31/05/1997 svolgendo mansioni di conducente o agente di movimento con qualifica di autista ed inquadramento finale nel livello quinto .

2- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata . Infatti il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio .

COPIA
N. Cron. 2720
CONTROVERSIA LAVORO
Mod. A
14 OTT. 1997
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Delega l'Avv. Diego Colucci
e l'Avv. Paolo Longo

a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi, in sede fallimentare, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare per mio conto e darsi sostituto occorrendo. Eleggo domicilio in Taranto al Corso Piemonte n. 42.

Francesco Colella
Taranto, 110 3 SET. 1997
La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

depositate in Cancelleria
- 5 SET. 1997

IL CANCELLIERE
A.T. - TARANTO
n. 12561
17 OTT 1997
Uff. Amm. vo F.F.
Legale
Personale
Movim. to
Tecnica
Uff. Ragioneria
Uff. Prod. del Traffico
Uff. Segreteria
Uff. Cont. Fin.

3- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricor_
rente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R.
il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto .

DIRITTO

1- stabilisce l'art. 2120 cc al comma 2°, nel testo attualmente
vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R.
"comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rappor_
to di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quan_
to è corrisposto a titolo di rimborso spese" .

La giurisprudenza ormai ampiamente consolidata ha interpretato
la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta
per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordi_
nario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'inden_
nità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cc, nel loro
tenore originario , e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.),
così come disciplinato dall'art. 1 della L. n. 297 del 1982
(stante la non occasionalità del compenso), in difetto di con_
trarie previsioni della contrattazione collettiva . Invece, lo
stesso compenso- non facendo parte della retribuzione normale
anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa -non ri_
leva ai fini del trattamento retributivo per le festività
infrasettimanali, poichè l'art. 5 della L. n. 260 del 27/05/49,
nel testo di cui alla L. 31/03/54 n. 90, fa riferimento alla
"normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso
ogni elemento accessorio" . (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 25/07/95).

2- alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima dell'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 infatti ha stabilito la Suprema Corte che "Nel la base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla L. n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dello art. 2107 cc e degli artt. 1 e 5 del R.D. del 15/03/1923 n.692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione" .(Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29/08/1987) .

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto .

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentasse i caratteri della continuatività e della non occasionalità .

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della

continuità . Ma vi è di più . La circostanza che l'effettuazio-
ne di tale prestazione avvenisse per effetto dei turni stabili-
ti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impar-
titi, chiarisce altresì che la stessa soddisfacesse un'esigenza
strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale .

3- da quanto esposto discende dunque che la resistente deve es-
sere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a
titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calco-
lo del predetto emolumento del compenso "de qua" .

Tutto ciò premesso il Sig. Colella Francesco come in epigrafe
rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavo-
ro affinché,previ gli incombenti di rito,Voglia accogliere le
seguenti

CONCLUSIONI

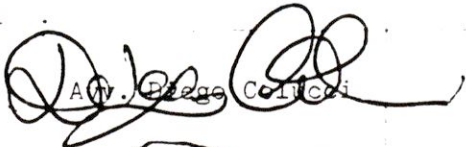
- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella
base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il
compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straor-
dinario svolto .

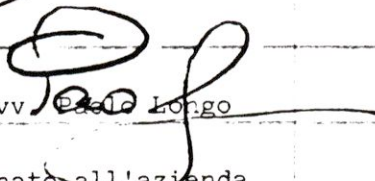
- Per l'effetto,condannare l'azienda resistente a corrisponde-
re al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quel-
lo che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nel
la base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per
lavoro straordinario,differenza da determinarsi in corso di

giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo .

- Vittoria di spese, diritti ed onorari .

Roma, Taranto

Avv.  Colucci

Avv.  Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato all'azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonchè le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto .

Si chiede inoltre che venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "vero che" .

Si indicano a testi

il Sig. Caffio Francesco residente in Taranto alla via Pio XII n. 22;

il Sig. Palmisano Donato residente in Taranto alla via Fiume n. 30;

il Sig. Tomaselli Saverio residente in Statte (TA) alla 11^a trav. c.da Feliciolla.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U.

al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R.

per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto

emolumento del compenso per lavoro straordinario .

Si produce :

1- prospetto di liquidazione del T.F.R. ;

2- lettera di sollecito .

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 120483 - COLELLA FRANCESCO

DATA ASS.
6/08/1972DATA ASS. CONV.
6/08/1972DATA CESS. RAPP.
31/05/1997ANNI MESI ANZ.
24 10

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		60.113.555
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 60.113.555		
Rivalutazione di L. 60.113.555 X 1,196973%		719.543
TFR effettivo lordo anno in corso		1.296.691
TOTALI	0!	62.129.789
TOTALE IMPORTO TFR		62.129.789

Ammontare lordo T.F.R.		62.129.789	-
Rid. norm. 12.458.333 Part-time	0	12.458.333	+
Altre somme		0	+
Preavviso		0	+
Anticipi C.C.N.L.		0	=
Imponibile fiscale liquidazione		49.671.456	X
Aliquota media		21,73	% =
Imposta dovuta		10.793.607	-
Imposta su anticip. / preavv.		0	=
Imposta residua		10.793.607	
Importo Netto T.F.R.		51.336.182	

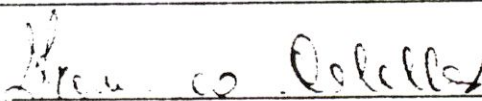
Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 51.336.182 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 29/07/1997

Firma :



Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 11.3.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire per-
ducati al dr. Morinucci
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 16.9.98

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto 10 OTT. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE I

Atto di comparizione in aula

del ... al sindacato ...

in presenza atto al Sig. A. M. A. T.

In persona del legale rapp.te protempore

abit. ... Taranto - Via Battisti n. 657

mediante copia conforme all'originale

esenti dell'Impiegato Luigi Raffaele
addetto alla Segreteria / incaricato alla ricezione atti

Il 17/10/1997

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UFFICIALE
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE I

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Galasso Michele nato a Taranto il 11/06/1951 residente
in Talsano (TA) alla via Valsecchi n.5
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 26.07.75 al 30.11.92
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di addetto
manutenzione ed inquadramento finale nel livello ottavo
2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 60 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

Diego Colucci
12 SET. 1997
La firma è autografa.
Diego Colucci
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 12562
del 11/01/1997
Dirigente Ammin.vo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
Colucci

15 SET. 1997
IL CANCELLIERE

19621/92

COPIA
N. 27617 Mod. A
CONFERMA LAVORO
Ind. Trasferita L. 5.920
Taranto 14 OTT. 1997
UFFICIALE GIUDIZIARIO

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Galasso Michele
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

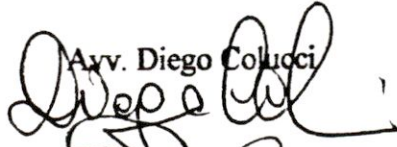
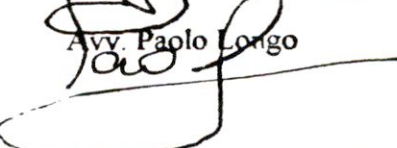
all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto

13 SET. 1997.

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo


In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Castellano Antonio residente in S. Giorgio J. (TA) alla via Gramsci n.45;

il Sig. Rubino Angelo residente in Martina F. (TA) alla via dei Giardini n.31;

il Sig. Latini Cosimo residente a Taranto alla Zona Macchie Coop. Corallo (Q.re Paolo VI) .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

GALASSO MICHELE

MATRICOLA

143226

QUALIFICA

F.F. ADDETTO MANUTENZIONE

LIV.

08

DATA ASSUNZIONE

06/07/75

DATA LICENZIAMENTO

30/11/92

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 5.656.776

Delibera C. A. N°

181

del

30/4/95

STATO DI SERVIZIO

ANNI 17 + MESI 4 = ANNI 17,333

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI =

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 17,333

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE 17,333

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31 DICEMBRE 1991

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 4,81340 % RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE/92

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1985

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L. 21.290.836

L. 1.012.967

L. 2.453.411

L. 25.817.194

L. 5.656.776

L. 31.473.970

DETERMINAZIONE DELL'ALICQUOTA**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA**IMPORTO
COMPETENZEANNI DI LAVORO
(E DOCCESIMI)VALORE
MEDIOREDDITO DI
RIFERIMENTO (C)

31.473.970 17,333 1815.841 21.790.092

L. 7.200.000 al 10 % = L. 720.000

L. 7.200.000 al 22 % = L. 1.584.000

L. 7.390.092 al 27 % = L. 1.995.325

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

IMPORTO T.F.R.

L. 31.473.970

Riduzione: (L. 500.000

per ogni anno di servizio)

L. 500.000 x 17,333

L. 8.666.500

IMPONIBILE

L. 22.807.470

ALICQUOTA

L. 19,74

IMPOSTA

L. 4.502.195

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L. 406.688

L. 4.095.507

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L. 27.378.463

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

L. 5.656.776

NETTO A PAGARE

L. 21.721.687

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi dalla legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo della Divisione

Taranto, 13 GEN. 1993

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 3/4/98
ore 9,00 segg. ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 24/9/97

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto 10 OTT. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap_
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat_
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina_
le a mani .

a mani dell'impiegato *Luigi Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione alla
7/10/1987

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

[illegible]

20027/97
2
COPIA

12 SET. 1997
IL CANCELLIERE

DIRITTO

1-Stabilisce l'art.2120 c.c. al comma 2°,nel testo attualmente vigente,che la retribuzione annua ai fini del calcolo del TFR "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese". La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt.2120 e 2121 c.c.,nel loro tenore originario,e del trattamento di fine rapporto (TFR),così come disciplinato dall'art.1 della legge n.297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso),in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva.Invece,lo stesso compenso non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa-non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali,poichè l'art.5 della L. n.260 del 27/05/1949,nel testo di cui alla L. n. 90 del 31/03/1954,fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera,compreso ogni elemento accessorio".(Cass.Sez.Lav.n.8102 del 25/07/1995).

2-Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della legge 297/1982 infatti la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla L. n.297/1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario,cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro,quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art.2107 cc e degli

artt. 1 e 5 del R.D. 15/03/1923 n.692, ove questo non risulti eventuale o sal
tuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento
della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia
anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di un'eventuale
pattuzione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29/08/1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in
narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azien
da resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R.
dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentasse i caratteri della
continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidiana
mente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva
per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla
stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strut
turale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata
a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla
inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso "de quo".

Tutto ciò premesso il Sig. Cardetta Giuseppe come in epigrafe rappresentato e
difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ
gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla re_sistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel com_penso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese diritti ed onorari.

Roma-Taranto 16 SET. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato all'azienda resistente di esibire libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti la indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre che venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi:

Il Sig. Pignatelli Cosimo residente in Taranto alla via Principe Amedeo n. 136;
il Sig. Tomaselli Saverio residente in Statte (TA) alla 11^a traversa c.da Feli-
ciolla s.n.c.;

il Sig. Cardellicchio Antonio residente in Taranto al viale Magna Grecia n. 258.

Si chede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U. al fine di determi-
nare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella
base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1- prospetto di liquidazione del T.F.R.;

2- lettera di sollecito.

A handwritten signature, possibly 'Pao', followed by a large, stylized checkmark or flourish.

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/07/1997

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 113035 - CARDETTA GIUSEPPE

DATA ASS. 10/11/1963 DATA ASS. CONV. 10/11/1963 DATA CESS. RAPP. 31/05/1997 ANNI MESI ANZ. 33 7

DESCRIZIONE	! RITENUTE	! COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato	!	! 67.363.411
Totale anticipi gia' erogati 13.285.000	!	!
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 54.078.411	!	!
Rivalutazione di L. 54.078.411 X 1,196973%	!	! 647.304
TFR effettivo lordo anno in corso	!	! 1.208.104
TOTALI	!	! 13.285.000! 69.298.899
TOTALE IMPORTO TFR	!	! 56.013.899
Ammontare lordo T.F.R.	!	69.298.899
Rid. norm. 16.833.333 Part-time 0	!	16.833.333
Altre somme	!	0
Preavviso	!	0
Anticipi C.C.N.L.	!	0
Imponibile fiscale liquidazione	!	52.465.566 X
Aliquota media	!	20,60 % =
Imposta dovuta	!	10.807.907
Imposta su anticip. / preavv.	!	1.538.314 =
Imposta residua	!	9.268.593
Importo Netto Anticipi	!	11.745.686
Importo Netto T.F.R.	!	46.745.306
Importo Netto Totale	!	58.490.992

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 46.745.306 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto allegato.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia aspettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 29/07/1997

Firma

Cardetta Giuseppe

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 4.3.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 7.10.97

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 20 OTT. 1997



L. CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti

Luigi Raffaele
07/10/1997
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: De Bartolomeo Emanuele nato a Taranto il 17/05/1937 ed ivi residente alla
via Salina piccola n.11, elettivamente domiciliato in Taranto al c.so Piemonte
n.42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende uni-
tamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega a margine del pre-
sente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro-tempore .

FATTO

1- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della re-
sistente azienda di trasporti nel periodo dal 01/02/1963 al 17/05/1997 svolgen-
do mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di movimento ed in-
quadramento finale nel livello quinto .

2- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo
non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili a ciò
essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla re-
sistente così come si evince dalla documentazione allegata . Infatti il ricor-
rente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di
servizio in base ai quali era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per
coprire il servizio .

3- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto
includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario
svolto in modo siffatto.

Depositata in Cancelleria

18 SET. 1997

IL CANCELLIERE

20006/97

M.A.T. - TARANTO
Prot. Ar. n. 12942
27 OTT. 1997

Dirigente Amministrativo
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

Mod. A
CONTOVERSA LAVORO
Ind. trasferita L. 5-920
Taranto, 11

22 OTT. 1997

Delega l'Avv. Diego Colucci
e l'Avv. Paolo Longo
a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento
quello eventuale di appalti
e mobiliari, immobiliari o pre-
terzi, in sede fallimentare, e
ogni facoltà di legge, compri-
quella di conciliare, transige-
e incassare per mio conto
e farsi sostituire occorren-
Eleggo domicilio in Tara-
e al Corso Piemonte n. 42.

Taranto, 11/9/97
La firma è autografa

Delega
Paolo

DIRITTO

1- stabilisce l'art.2120 cc al comma 2°,nel testo attualmente vigente,che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" .

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt.2120 e 2121 cc,nel loro tenore originario,e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.),così come disciplinato dall'art.1 della L. n°297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso),in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva . Invece,lo stesso compenso -non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa- non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali,poichè l'art.5 della L. n°260 del 27/05/1949,nel testo di cui alla L. 31/03/1954 n°90,fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera,compreso ogni elemento accessorio" . (Cass. Sez. Lav.,Sent. n°8102 del 25/07/1995) .

2- alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. n°297 del 1982 infatti ha stabilito la S. C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla L. n°297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario,cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro,quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi

dell'art.2107 cc e degli artt.1 e 5 del R.D. del 15/03/1923 n°692,ove questo non risulti eventuale o saltuario,bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa,senza che occorra,a tal fine,che lo stesso sia anche obbligatorio,ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione". (Cass. Sez. Lav.,Sent. n°7136 del 29/08/1987) . A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente,consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto . Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentasse i caratteri della continuità e della non occasionalità .

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidiana mente così facendo emergere il carattere della continuità .

Ma vi è di più . La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti,chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale .

3- da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso "de quo".

Tutto ciò premesso il Sig. De Bartolomeo Emanuele come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,previ gli incumbenti di rito,Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere inclusa nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla re_sistente per il lavoro straordinario svolto .

- Per l'effetto,condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel com_penso per lavoro straordinario,differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal-la data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto

10 SET. 1997


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato all'Azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre che venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo tre della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi pre-ceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

Il Sig. Cristofaro Giovanni, res. in Taranto al vi.le Magna Grecia n.258;

Il Sig. Palmisano Donato, res. in Taranto alla via Fiume n.30;

Il Sig. Caffio Francesco, res. in Taranto alla via Pio XII n.22;

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U. al fine di deter_minare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nel

la base di calcolo del suddetto emolumento del compenso del lavoro straordinaria

rio .

Si produce :

1- prospetto di liquidazione del T.F.R. ;

2- lettera di sollecito .

ec

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINI. RAPP. DATO DEL : 29/07/1997

AZIENDA : 1 ANM Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 127931 DE BARTOLOMEO EMANUELE

DATA ASS.
1.02/1965

DATA ASS. CONF.
1.02/1985

DATA CESS. RAPP.
17/05/1997

ANNI MESI AN
34 4

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		71.955.21
Totale anticipi già erogati	14.006.227	
TFR 31/12 a. p. da erogare L.	57.948.994	
Rivalutazione di L. 57.343.994 x 1,198970%		683.6
TFR effettivo lordo anno in corso		1.305.76
TOTALI	14.006.227	74.034.55
T O T A L E I M P O R T O T F R		60.028.32
Ammontare lordo T.F.R.		74.034.556
Rid. norm. 17.208.333 Part-time	0	17.208.333
Altre somme		0
Preavviso		0
Anticipi C.C.N.L.		0
Imponibile fiscale liquidazione		56.826.223
Aliquota media		20,88 %
Imposta dovuta		11.865.315
Imposta su anticip. / preavv.		1.737.949
Imposta residua		10.127.366
Importo Netto Anticipi		12.260.270
Importo Netto T.F.R.		49.900.963
Importo Netto Totale		62.169.241

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 49.900.963 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo e ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia aspettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 29/07/1997

Firma: De Bartolomeo Emanuele

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 7/5/98
ore 10 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 6/10/97

Il Cancelliere

N. Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 20 OTT. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

a mani dell'impiegato *Luigi Raffaele*
addetto alla segreteria, incaricato alla ricezione *di*

[Signature]
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
[Signature]

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

20422/97

C O P I A

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: PIGNATELLI COSIMO nato il 20.11.46 a Taranto, ivi residente in via Principe Amedeo n.136 ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

27218

Ind. Trezzani
Taranto, 11
L'Ufficiale Giudice

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 6.7.71 al 31.05.97 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di movimento ed inquadramento finale nel livello 5.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Delego l'Avv. DIEGO COLUCCI
E L'AVV. PAOLO LONGO

a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento, in
quello eventuale di appello o
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o presso
terzi, in sede fallimentare, con
ogni facoltà di legge, compresa
quella di conciliare, transigere,
incassare per mio conto e
farsi sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

X Pignatelli Cosim
Taranto, 11 20 SET. 1997
La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

M.A.T. - TARANTO
Arrivo n° 12563
17 OTT. 1997
Ufficiale Amministrativo F.F.
Informatica
Legale
Personale
Movimento
Tecnica
Cio Ragioneria
Cio Prod. del Traffico
Cio Segreteria
Cio Contratti
Catto

Deposita in Tribunale
13/23 SET. 1997
IL CANCELLIERE
H

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro

eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

4.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Pignatelli Cosimo come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R., e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma-Taranto 20 SET. 1997


Avv. Diego Colacci

Avv. Paola Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

D'Ammacco Benito, Zupone Cosimo, Tomeselli Saverio.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/07/1997

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 175944 - PIGNATELLI COSIMO

DATA ASS.
6/07/1971

DATA ASS. CONV.
6/07/1971

DATA CESS. RAPP.
31/05/1997

ANNI MESI ANZ.
25 11

DESCRIZIONE	! RITENUTE	! COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato	!	55.580.142
Totale anticipi gia' erogati 8.687.723	!	!
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 46.892.419	!	!
Rivalutazione di L. 46.892.419 X 1,196973%	!	561.290
TFR effettivo lordo anno in corso	!	1.269.951
TOTALI	!	8.687.723! 57.411.383
TOTALE IMPORTO TFR	!	48.723.660
Ammontare lordo T.F.R.	!	57.411.383 -
Rid. norm. 13.000.000 Part-time 0	!	13.000.000 +
Altre somme	!	0 +
Preavviso	!	0 +
Anticipi C.C.N.L.	!	0 =
Imponibile fiscale liquidazione	!	44.411.383 X
Aliquota media	!	21,04 % =
Imposta dovuta	!	9.344.155 -
Imposta su anticip. / preavv.	!	648.415 =
Imposta residua	!	8.695.740
Importo Netto Anticipi	!	8.039.308
Importo Netto T.F.R.	!	40.027.920
Importo Netto Totale	!	48.067.228

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 40.027.920 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 29/07/1997

Firma :

Pignatelli Cosimo

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 3/4/98
ore 9,00 ordinando alle parti **di comparire per-**
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 1/10/97

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 10 OTT. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO